

CAMERA DEI DEPUTATI N. 518

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTIOLI, BOATO, FILIPPINI ROSA, DONATI, SALVOLDI,
CERUTI, SCALIA, LANZINGER, PROCACCI, CIMA, ANDREIS,
BASSI MONTANARI, GROSSO**

Presentata il 2 luglio 1987

Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970,
n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla
Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quali che siano i giudizi sulle convulse vicende che hanno segnato i primi mesi del 1987 e che hanno condotto alla quinta conclusione anticipata di una legislatura, non c'è dubbio che l'elemento scatenante della crisi che ha spianato la strada alle elezioni è stata l'imminenza della scadenza referendaria, in particolare per quanto riguarda i tre *referendum* in materia energetica promossi all'indomani del disastro di Chernobyl.

Com'è noto la legge che, con vent'anni di ritardo, ha regolamentato gli istituti di democrazia diretta — legge 25 maggio 1970, n. 352 — ha imposto numerosi e diversi « sbarramenti » temporali all'esercizio dei diritti connessi al più rilevante ed incisivo di questi istituti: il *referendum* abrogativo previsto dall'articolo 75 della

Costituzione. Così, a norma dell'articolo 31, non possono essere depositate richieste di *referendum* nell'anno anteriore alla fine (naturale) della legislatura, né nei sei mesi successivi alle elezioni per le nuove Camere; a norma dell'articolo 32 le richieste possono essere depositate solo nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 settembre di ciascun anno; infine l'articolo 34 dispone che le consultazioni possono svolgersi solo in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, che in caso di elezioni anticipate i *referendum* già indetti debbano essere sospesi e che, in quest'ultima circostanza, le operazioni referendarie non possono riprendere prima di 365 giorni dalla data delle elezioni politiche. È di per sé lecito dubitare della legittimità di una disciplina dell'istituto referendario che ne riduce la con-

creta operatività in spazi di tempo angusti, privando di fatto i cittadini per lunghi periodi di tempo della possibilità di avvalersi di un diritto loro riconosciuto dalla Costituzione. Per di più l'interpretazione che, fin dalla prima consultazione referendaria, è stata data dell'ultimo comma dell'articolo 34 (i 365 giorni di attesa prima di poter avviare nuovamente il procedimento referendario dopo le elezioni anticipate) ha comportato la conseguenza di un rinvio addirittura di due anni per i *referendum* già indetti nel momento in cui si giunge allo scioglimento anticipato delle Camere. Così il *referendum* sul divorzio, previsto per la primavera del 1972, è slittato fino al 12 maggio 1974, ed il primo *referendum* sull'interruzione volontaria della gravidanza, previsto per la primavera del 1976, è slittato fino al 1978 (quando è stato poi evitato grazie all'approvazione della legge n. 194).

Le conseguenze di questo stato di cose sono diverse e gravi. Da un lato si è ridotto ancora di più lo spazio per gli istituti di democrazia diretta (da questo punto di vista è doveroso ricordare che ormai risale a quasi vent'anni or sono — al 1968 — l'ultima conclusione «naturale» di una legislatura); dall'altro però il meccanismo perverso che è stato innescato ha finito per favorire crisi politiche traumatiche e nuovi scioglimenti anticipati delle Camere. È infatti legittimo ritenere che, qualora non fosse possibile utilizzare le elezioni anticipate per rinviare addirittura di due anni i *referendum*, almeno alcune delle crisi avrebbero potuto trovare soluzione o composizione.

È per questo complesso di ragioni che riteniamo che il primo atto politico qualificante della decima legislatura debba essere una tempestiva modifica del citato articolo 34: innanzitutto per restituire ai cittadini il diritto che è stato loro sottratto, di pronunciarsi in tempi rapidi sui rilevanti nodi della politica energetica che sono incisivamente affrontati dai tre quesiti referendari già depositati; in secondo luogo per ampliare in via generale gli spazi per il concreto svolgimento di momenti di democrazia diretta, sempre più necessari in una fase di profonda crisi delle forme tradizionali di rappresentanza politica; infine per togliere di mezzo quella «mina vagante» permanente che è costituita dal perverso intreccio tra elezioni anticipate e rinvio dei *referendum*. La soluzione tecnicamente più adeguata sembra quella di una modifica del terzo comma dell'articolo 34, di modo che sia possibile l'indizione delle consultazioni referendarie già previste per la primavera, e sospese a causa delle elezioni anticipate, nell'autunno immediatamente successivo. Siamo ben consapevoli che l'articolo 34 non è l'unica disposizione dell'attuale disciplina del *referendum* abrogativo che merita di essere corretta, per arricchire, garantire e rafforzare gli istituti di democrazia diretta; siamo però convinti che ora il Parlamento debba rispondere innanzitutto ad un'esigenza di lealtà verso gli elettori, restituendo loro la parola impropriamente sottratta con il rinvio di *referendum* già indetti. In secondo tempo sarà opportuno, e forse doveroso, procedere a nuove modifiche della legge n. 352.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di cui al comma precedente, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, fissa la nuova data di convocazione degli elettori per il *referendum* in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 dicembre dello stesso anno ».